

Protocollo n° 2234

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia

Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica

Staff Affari Generali – Attività amministrativa e legale – Controlli
interni

IL DIRIGENTE GENERALE

**Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 negli
Uffici dell'Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica – Disposizioni.**

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge regionale 15 maggio 2000, n° 10 e s.m.i. ;

Vista la L. regionale 3 Dicembre 2003 n. 20;

Visto il D. P. Reg. 27 giugno 2019 n. 12 , pubblicato nella GURS n. 33, del 17 Luglio 2019, recante:
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1 della L.R. 07 maggio 2015,
n. 9. Modifica del D. P. Reg. 18 gennaio 2013, n.6, e successive modifiche ed integrazioni”;

Visto il D.P.Reg. n. 2588 del 6 maggio 2019 con il quale è stato conferito al Dott. Vincenzo Falgares
l'incarico di Dirigente Generale dell'Ufficio per l'Attività di Coordinamento dei Sistemi Informativi
Regionali, in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 509 del 12/12/2018, incarico poi
prorogato, in ultimo con la Delibera di Giunta regionale n. 91 del 12 marzo 2020;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2020 del 25 febbraio 2020, recante
“prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”
e, in particolare, il punto 3, che invita le amministrazioni a potenziare il ricorso al lavoro agile,
individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura;

Vista la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 12 marzo 2020, recante
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 13 marzo 2020 ed in particolare le lettere a) e b) del comma unico dell'art. 8 della stessa;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l'articolo 87 dello stesso (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali) che dispone il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il vigente CCRL del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della L. R. n. 10/2000 per il quadriennio giuridico 2002 – 2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 pubblicato sulla GURS n. 31 del 13/07/2007 S.O. n. 2;

Visto il vigente CCRL del personale del Comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della L.R. n. 10/2000 per il triennio giuridico – economico 2016 – 2018 ed in particolare l'art. 35 del contratto;

Vista la Direttiva prot. n. 27519 del 9 marzo 2020 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica in merito alle modalità di attuazione del “lavoro agile”;

Vista la Circolare del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica, prot. n. 31220 del 19 marzo 2020 “Misure straordinarie – decreto legge n. 18 del 17/03/2020 (in GURI n. 70 del 17/03/2020). Direttive. Istruzione per il monitoraggio e il controllo dell'utilizzazione delle misure straordinarie”;

Viste le Circolari ARIT prot. 1632 del 9 marzo 2020, prot. 1772 del 12 marzo 2020 e prot. 1838 del 16 marzo 2020, con le quali si impartiscono prime disposizioni operative per contrastare il diffonderli dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Considerato l'evolversi della situazione emergenziale sanitaria determinatasi sull'intero territorio nazionale;

Ritenuto, al fine di contenere e contrastare con maggior efficacia la diffusione dell'infezione da coronavirus (COVID-19), di prevedere che il personale, a qualsiasi titolo in servizio presso l'Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica, svolga la prestazione lavorativa in modalità agile, ad eccezione di coloro che sono tenuti a garantire le attività essenziali o indifferibili da realizzarsi necessariamente in presenza e per un numero minimo di risorse umane;

Ritenuto di dover limitare la presenza del personale in tutti gli uffici dipartimentali al fine di assicurare esclusivamente le attività indifferibili da espletare in presenza, in ragione della gestione dell'emergenza e di prescindere dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;

Considerato che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente e che in tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione;

Considerato che, ai sensi del citato art. 87 del D.L. n. 18/2020, “qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”;

Considerato che con riferimento al personale con qualifica dirigenziale, ai sensi della Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2020 punto 2, “Le amministrazioni, *considerato che (...) la* modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento”;

Ritenuto che, in applicazione dell’articolo 24 del vigente CCRL dell’Area della Dirigenza, il dirigente, d’intesa con il vertice della struttura, organizza la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all’espletamento dell’incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare;

Considerato che la maggior parte del Personale dell’Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica è stata tempestivamente dotata di adeguate attrezzature e di sistemi di accesso, in remoto, alla rete RTRS nel rispetto delle norme di sicurezza;

Considerato, altresì, che la fase di sperimentazione già avviata dal 12 marzo u.s. per alcune delle Strutture intermedie di ARIT ha sortito risultati apprezzabili circa la fattibilità del “lavoro agile”;

Ritenuto per tali ragioni di dover estendere la modalità di smart working a tutto il personale dell’ARIT, assicurando altresì un adeguato presidio presso l’ufficio, per le sole attività che non possono essere effettuate con tale modalità di lavoro;

Ritenuto, altresì, in forza delle ulteriori azioni di contenimento della pandemia da COVID 19, anticipate alla Nazione dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel Comunicato del 21/03/2020 e confermate con il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, di dover attuare il presidio di cui al superiore punto, mediante turnazione sia del personale dirigenziale che non dirigenziale;

Viste le singole disposizioni del Dirigente Generale di questa ARIT con le quali si è autorizzato, fino al 31 marzo p.v., il lavoro in modalità agile per tutto il personale che ne avesse fatto richiesta;

Vista, in ultimo, la Disposizione Assessoriale prot. 31966 del 24 marzo, con la quale l’Assessore regionale delle Autonomie e della Funzione Pubblica fornisce ulteriori istruzioni circa l’applicazione dell’art. 87 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020

SI DISPONE

Art. 1 Modalità di attivazione del lavoro agile

1. A decorrere dalla data della presente disposizione, e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino a nuova diversa disposizione, tutto il personale che presta servizio presso l’ARIT è in condizioni di operare in smart Working e fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4, svolge in via ordinaria l’attività lavorativa in modalità agile, pertanto nessuna attività lavorativa sarà resa dai dipendenti in modalità ordinaria all’infuori di quelle indicate nel successivo art. 3.
2. Sarà cura dei dirigenti responsabili di ciascuna struttura intermedia dare istruzioni al personale relativamente al contenuto dell’attività lavorativa da svolgersi in modalità agile, formulando, con cadenza settimanale, una pianificazione delle attività da svolgere in smart working, fatte salve eventuali esigenze e/o emergenze che dovessero presentarsi e di cui il dipendente dovrà assicurare l’espletamento
3. Resta fermo l’obbligo, per tali dipendenti, di fornire all’Amministrazione (attraverso i propri dirigenti) apposito recapito telefonico per eventuali comunicazioni. E’ fatto altresì, obbligo al personale tutto di mostrarsi sempre reperibile durante l’orario di lavoro. La mancata osservanza a tale disposizione potrà essere oggetto di contestazione di inadempimento.
4. La prestazione lavorativa in modalità agile dovrà essere assicurata nel rispetto delle fasce di contattabilità indicate dai responsabili di ciascuna struttura dell’ARIT conformemente alla normativa vigente ed alle istruzioni emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica anche con l’utilizzo di propri dispositivi individuali.

5. Sarà cura dei dirigenti di struttura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1, lett. d), della legge regionale 10/2000, dirigere, coordinare e controllare l'attività svolta dai dipendenti in "lavoro agile", con poteri sostitutivi in caso di inerzia, fatto salvo eventuali azioni sanzionatorie ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la presente autorizzazione qualora la modalità di lavoro agile non consenta il mantenimento di un adeguato livello quali-quantitativo della prestazione lavorativa.
7. I dipendenti assicureranno lo svolgimento delle attività lavorative nel rispetto degli obiettivi previsti come descritti nella nota allegata e cureranno le attività relative alle eventuali emergenze che dovessero manifestarsi.

Art. 2 Ferie e congedi

1. I dirigenti responsabili di ciascuna struttura dell'ARIT favoriscono la fruizione dei periodi di congedo ordinario o straordinario o di ferie, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), dell'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione n. 5 del 13 marzo 2020, stabilendo che siano godute prioritariamente le ferie maturate nell'anno 2019 ed eventualmente ancora non autorizzate; ciò anche nel rispetto dell'art. 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.
2. I dirigenti responsabili di ciascuna struttura dell'ARIT favoriranno la concessione delle ferie pregresse al personale del comparto che non è nelle condizioni di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile ai sensi del c.2 , art. 87, DL 18/2020, e solo successivamente potranno il predetto personale in sospensione lavorativa ai sensi dell'art. 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.
3. I dirigenti responsabili di ciascuna struttura dell'ARIT predisporranno, come da precedenti disposizioni, un piano settimanale delle attività da svolgere in modalità smart working per ciascun dipendente, mentre sarà a carico dello Ufficio di Staff Affari Generali predisporre il Piano ferie complessivo dei dipendenti di tutte le Aree e Servizi del Dipartimento come previsto dal c.3 del predetto D.L 18/2020 ed il piano di turnazione del personale in servizio presso gli Uffici.
4. Come previsto dall'art. 24 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 riguardo alla "Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104" il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Art. 3 Attività indifferibili da rendere in presenza

1. I dirigenti responsabili delle strutture dell'ARIT, comunicano le attività indifferibili per le quali è richiesta la presenza presso la sede di lavoro, e individuano, secondo necessità e criteri di rotazione, un contingente minimo di personale, atto a garantire in ogni caso la continuità dell'azione amministrativa.

Art. 4 Modalità di svolgimento delle attività indifferibili da rendere in presenza

1. Il personale addetto alle attività indifferibili da rendere in presenza deve utilizzare, per ogni contatto con l'esterno dell'ARIT, esclusivamente apparecchiature telefoniche e comunicare preferibilmente per via informatica. E' sospesa la ricezione e spedizione di posta cartacea così come ogni accesso di persone estranee (a meno di esplicita autorizzazione del Dirigente Generale) e di ciò dovrà essere data adeguata comunicazione sul sito web istituzionale del Dipartimento e degli Istituti periferici.
2. Ogni forma di riunione deve essere svolta con modalità telematiche e la permanenza nelle sedi dipartimentali del personale strettamente necessario all'espletamento delle attività indifferibili da rendere in presenza deve essere assicurata, anche in turnazione, da una sola persona per stanza e comunque in modo tale da garantire un adeguato distanziamento interpersonale come misura precauzionale. Dovrà essere assicurato il necessario ricambio dell'aria ambiente in ogni stanza, anche se in presenza, come detto, di una sola unità lavorativa.

Art. 5 Obblighi del personale dirigenziale e impegno di lavoro

1. I dirigenti adeguano i propri provvedimenti anche alle esigenze eventualmente sopravvenute, garantendo in ogni caso il rispetto del principio secondo cui il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria delle prestazioni lavorative.
2. In applicazione dell'art. 24 del vigente CCRL dell'Area della Dirigenza, ciascun dirigente, d'intesa con il Dirigente generale, organizza la propria presenza in servizio in sede e il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura intermedia cui è preposto e all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. La presenza nelle sedi di lavoro dovrà essere resa minima in rapporto al numero di dirigenti e alla necessaria turnazione a presidio, comunque garantito, dell'ARIT e per il coordinamento delle attività di cui all'art. 3, a prescindere della struttura intermedia di appartenenza e delle residuali unità di personale in sede.
3. La presenza nei locali del Dipartimento, da parte del personale che opera in smart working – anche momentanea –, per ragioni d'urgenza, deve essere preventivamente autorizzata dal dirigente di struttura e comunicata al Dirigente Generale.

Art. 6 Modalità comportamentali

Il personale tutto dell'ARIT, oltre a diffonderne la conoscenza, osserva scrupolosamente le misure igienico-sanitarie di cui all'Allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020, già oggetto delle emanate circolari prot. 1632 del 9 marzo 2020, prot. 1772 del 12 marzo 2020 e prot. 1838 del 16 marzo 2020

Art. 7 Monitoraggio e controllo dell'utilizzazione delle misure straordinarie

Ciascuna struttura intermedia è onerata del monitoraggio e controllo dell'utilizzazione delle misure straordinarie previste dalla nota del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica, prot. n. 31220 del 19/03/2020 "Misure straordinarie – decreto legge n. 18 del 17/03/2020 (in GURI n. 70 del 17/03/2020). Direttive. Istruzione per il monitoraggio e il controllo dell'utilizzazione delle misure straordinarie";

Art. 8 Efficacia e durata delle misure della presente disposizione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno efficacia fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, o comunque, fino a una data eventualmente antecedente stabilita da atti del Presidente della Regione Siciliana o atti dell'Assessore regionale dell'Economia o del Dirigente Generale o come previsto dal comma 1 dell'art. 87 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2010.
2. L'Amministrazione si riserva di integrare, modificare, variare sia nei termini che nei contenuti, la presente disposizione, in funzione dell'evolversi delle situazioni connesse all'emergenza COVID19 e/o di ogni altra esigenza che dovesse rendere evidenziarsi nel corso di efficacia del presente provvedimento.

Art. 9 Disposizioni finali

La presente disposizione sarà pubblicata sul sito web ufficiale dell'ARIT e notificato, via e-mail, a tutte le Aree e Servizi, e all'Ufficio di Diretta Collaborazione dell'Assessore all'Economia.

IL DIRIGENTE GENERALE

Vincenzo Falgares

Firmato digitalmente da: VINCENZO FALGARES
5 Ruolo: DIRIGENTE GENERALE
Organizzazione: REGIONE SICILIANA
Data: 26/03/2020 10:02:39

